

N. 8-1/2025 R.G.P.U.

N. 3/25 R.L.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Locri

Sezione Unica Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Andrea Amadei

- Presidente

dott. Giuseppe Cardona

- Giudice rel. ed est.

dott.ssa Martina Castaldo

- Giudice

sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 settembre 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] (nato a [REDACTED] (RC) il [REDACTED] [REDACTED] c.f. [REDACTED]) e di [REDACTED] (a [REDACTED] (RC) il [REDACTED], c.f. [REDACTED]);

IN FATTO E IN DIRITTO

1. - [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio.
2. - Emerge la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 27 c. II ccii, perché i ricorrenti abitano in [REDACTED] (RC).
- 2.1. - L'articolo 66 ccii consente ai membri della stessa famiglia di presentare un'unica domanda di accesso a una delle procedure di cui all'articolo 65 c. I ccii, tra le quali vi è la liquidazione controllata, quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Nel caso di specie i due ricorrenti sono coniugi tra di loro e non sono emersi elementi per ritenere che attualmente non convivano.
- 2.2. - Non risulta la pendenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del ccii.
- 2.3. - Dato il rinvio a quasi tutte le norme del titolo III in quanto compatibili (v. art. 65 c. II ccii), chi chiede l'apertura della liquidazione controllata deve depositare la documentazione prescritta dall'articolo 39



ccii, tenendo conto della propria concreta situazione.

Anche a seguito del provvedimento interlocutorio del 9 maggio 2025, i due ricorrenti hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le dichiarazioni previste dall'articolo 39 c. II ccii e le certificazioni sui "carichi pendenti" risultanti dall'anagrafe tributaria.

L'elenco dei creditori con l'indicazione delle singole cause di prelazione, nonché il totale delle attività liquidabili, sono rinvenibili all'interno della relazione particolareggiata dell'o.c.c..

A parere del collegio, tenuto conto della qualità di "consumatori" dei due ricorrenti (non tenuti dunque, ad esempio, alla redazione dei bilanci), tale documentazione è completa.

2.4. – I due istanti hanno prodotto anche la relazione dell'o.c.c. ai sensi dell'articolo 269 c. II ccii, contenente una valutazione di completezza e di attendibilità della documentazione depositata dai debitori, un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di costoro, nonché l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.

2.5. – I ricorrenti sono in stato di sovraindebitamento perché hanno accumulato un debito di € 240.373,88 (quantomeno alla data della relazione dell'o.c.c.) costituito anche da dei titoli esecutivi di formazione giudiziale e hanno un patrimonio (dato da un'unità immobiliare con pertinenza, da un'autoveicolo e da un motoveicolo), nonché un reddito mensile (pari a circa 3.650 euro) che evidentemente non possono garantire l'integrale adempimento (quantomeno dopo che la signora Sergi ha perso il lavoro), tenendo conto delle spese necessarie per il loro sostentamento.

2.6. – Nella relazione integrativa depositata nel fascicolo informatico in data 28 maggio 2025, l'o.c.c. ha attestato che è presente attivo da distribuire ai creditori. La predetta attestazione è generica e dovrebbe essere considerata *tamquam non esset* ma comunque, potendosi tenere conto dell'elenco delle attività presente nella medesima relazione (in particolare il reddito mensile dei coniugi e le unità immobiliari site in  (), il collegio può riscontrare positivamente l'affermazione del gestore della crisi.

3. – Vi sono dunque i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di entrambi i ricorrenti.

4. – Con riguardo alle altre richieste contenute nel ricorso, si osserva quanto segue.

4.1. – La liquidazione controllata comporta l'acquisizione di tutto il patrimonio, nonché dei redditi futuri (fino all'esdebitazione) di chi vi è sottoposto, i quali devono essere liquidati e devono essere distribuiti tra i creditori ammessi al passivo secondo dei criteri fondati sul principio della



par condicio creditorum.

Anche se nella disciplina della liquidazione controllata non è stato richiamato l'articolo 144 ccii, è evidente allora che l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore nei confronti di tutti i creditori sia un principio generale applicabile anche nel caso di specie: infatti le somme dovute in base alle cessioni del quinto non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 268 c. IV ccii e ogni creditore, per poter concorrere alla distribuzione dell'attivo ricavato dalla procedura, deve presentare una domanda di insinuazione al passivo (cfr. nei medesimi termini Tribunale di Mantova, sentenza del 20 aprile 2023, Pres. Gibelli, est. Bernardi, su ilcaso.it).

4.1.1. – Dall'ultima busta paga del signor [REDACTED] disponibile in atti emergono delle "trattenute" (indicate in modo generico) per € 277,00 e € 290,00.

Né dal ricorso introduttivo, né dalle due relazioni dell'o.c.c., è possibile stabilire in favore di chi il datore di lavoro stia effettuando le predette trattenute periodiche.

Dagli scritti e dai documenti depositati si può desumere che

- il signor [REDACTED] abbia stipulato nel 2021 un finanziamento con Compass Banca s.p.a., il quale prevede un pagamento mensile di € 277,00 (identico alla trattenuta periodica operata in busta paga) fino al 30 giugno 2031;
- è stata emessa in data 2 settembre 2024 un'ordinanza di assegnazione di somme contro [REDACTED] e in favore di Ifis Npl Investing s.p.a., per la somma totale di € 26.455,43 oltre accessori, con previsione di pagamento mensile, da parte del datore di lavoro del signor [REDACTED], della somma di € 290,00.

4.1.2. – La cessione del quinto in favore di Compass Banca s.p.a., per le ragioni sopra esposte, deve cessare a far data dalla pubblicazione della predetta sentenza.

4.1.3. – Anche i pagamenti effettuati in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione devono cessare: infatti, sebbene nel caso di specie si tratti di versamenti, essi obbligatori in base a un titolo di formazione giudiziale (che è titolo esecutivo a carico del datore di lavoro e nei confronti del creditore), è consolidato in giurisprudenza l'orientamento di legittimità secondo cui è inefficace qualunque pagamento eseguito dopo il fallimento, perfino a seguito dell'assegnazione di un credito intervenuta prima del fallimento stesso: infatti l'assegnazione non determina l'immediata estinzione del debito perché ha luogo "salvo esazione"; pertanto l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, che però avviene dopo l'apertura della procedura concorsuale e dunque è inopponibile alla



procedura medesima (cfr. Cass. Civ. n. 1227/2016, in cui è stato precisato che il terzo debitore il quale esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, utilizzando dei mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo).

La Suprema Corte ha anche chiarito che l'apertura di una procedura concorsuale non determina la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, ma si pone sul piano dell'eventuale efficacia dei pagamenti eseguiti dal terzo in ossequio all'ordinanza stessa (cfr. Cass. Civ. n. 10820/2020).

Insomma, gli importi già consegnati dal datore di lavoro dei signor [REDACTED] al creditore di quest'ultimo non possono essere più restituiti; invece le somme ancora dovute in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione non possono essere più pagate da [REDACTED], perché i singoli pagamenti sarebbero inopponibili alla procedura concorsuale a far data dalla sua apertura.

4.2. – Dalla visura del PRA prodotta in data 26 maggio 2025 emerge che sull'autoveicolo targato [REDACTED] di proprietà del signor [REDACTED] sono stati iscritti quattro fermi amministrativi.

I ricorrenti hanno chiesto la sospensione dei fermi amministrativi iscritti, che la predetta autovettura non sia acquisita all'attivo della liquidazione o, in subordine, che ne venga autorizzato l'utilizzo fino al termine della procedura concorsuale.

Il gestore della crisi ha attribuito il valore di mille euro per tale autoveicolo e per un motoveicolo, entrambi di proprietà di [REDACTED].

Allo stato si può dunque ritenere che i predetti beni abbiano un valore. Non è possibile pertanto escludere (allo stato) l'autoveicolo dall'attivo (a prescindere dalla giuridica possibilità per il collegio di adottare il provvedimento chiesto nell'ambito di una sentenza di apertura della liquidazione controllata), nemmeno in considerazione del fatto che i due ricorrenti abbiano bisogno di tale mezzo di trasporto per le esigenze del loro figlio minore (si veda la verbalizzazione dell'udienza del 16 settembre 2025).

4.2.1. – I fermi amministrativi non possono essere sospesi in questa sede. Innanzitutto è da escludere che il fermo amministrativo sia una misura esecutiva o cautelare (in senso stretto, in quanto cioè strumentale a ricevere un bene della vita che, durante il tempo necessario a ottenerlo in via ordinaria, sarebbe un risultato a rischio); si tratta invece di una misura di natura affittiva (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 10261/2018); pertanto, il fermo resta nonostante l'apertura della procedura concorsuale e può essere rimosso soltanto in caso di vendita in sede concorsuale, così come stabilisce l'articolo 217 c. II ccii (il fermo può rientrare nella categoria dei



“vincoli” sui beni mobili registrati). Non si ignora che la Suprema Corte, nell’arresto sopra cennato, abbia qualificato il fermo sia come *“misura puramente afflittiva in quanto volta ad indurre il debitore all’adempimento pur di ottenerne la rimozione”*, sia come *“atto di natura cautelare coercitiva”*; si evidenzia tuttavia che l’articolo 150 ccii inibisce l’inizio o la “prosecuzione” di un’azione cautelare, dunque non può comunque incidere sulla procedura del fermo dei beni mobili registrati, se questa si è già conclusa addirittura prima della presentazione della domanda giudiziale di apertura della procedura concorsuale.

4.2.2. – L’esistenza di un fermo di bene mobile registrato, poi, impedisce al tribunale di provvedere ai sensi dell’articolo 270 c. II lett. c), cioè di autorizzare il debitore ad avvalersi del proprio autoveicolo fino al termine della procedura. Infatti il predetto provvedimento amministrativo non consente al signor [REDACTED] o ad altri di spostarsi con il proprio autoveicolo e, per le ragioni sopra esposte, non può essere revocato né sospeso dal tribunale.

4.3. – A parere del collegio, spetta al giudice delegato la statuizione sui limiti di reddito da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Si ritiene però possibile – anche in questa sede – effettuare una prima indicazione, di natura provvisoria, tenendo conto di tutti gli elementi finora acquisiti. Resta inteso che tale indicazione può essere rivista dal giudice delegato qualora si verificassero dei mutamenti nelle circostanze.

Il nucleo familiare dei signori [REDACTED] è composto da [REDACTED] persone, quattro delle quali attualmente non percepiscono un reddito.

L’o.c.c. ha affermato che il reddito mensile totale del predetto nucleo familiare sia di € 3.657,00 e che le spese mensili siano pari a € 2.590,00.

Non si possono considerare in ogni caso le “spese condominiali”, dato che dal giorno della liquidazione controllata anche queste dovranno essere regolate in base al criterio della *par condicio creditorum*; inoltre la voce “altro” non può essere valutata perché è eccessivamente generica.

I due ricorrenti (al netto delle predette voci) hanno autocertificato di dover sostenere spese per € 2.460,00 al mese; l’o.c.c. ha riportato tale dato nella propria relazione, senza però verificarlo.

Il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, perché deve essere ragguagliato a una misura che possa costituire anche premio e incentivo per l’attività produttiva e reddituale svolta. Tuttavia tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (previsto dall’articolo 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che i ricorrenti sono debitori verso una (consistente,



almeno in senso quantitativo) collettività di debitori concorrenti. Ciò posto, non essendo possibile "acquisire" *sic et simpliciter* le attestazioni del ricorrente, quantomeno in mancanza di approfondimenti da parte del gestore della crisi, si deve avere riguardo a parametri oggettivi esterni – quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS (cfr. nel medesimo senso Tribunale di Piacenza, sentenza del 23 dicembre 2024, Pres. Brusati, est. Tiberti, in dirittodellacrisi.it).

E' stato già scritto che, al di là dell'autocertificazione dei due ricorrenti, non vi sono elementi dai quali si possa desumere la quota di reddito da escludere dalla massa attiva da distribuire ai creditori.

Tenendo comunque conto delle voci di spesa elencate dai due istanti (e ad esempio del fatto che costoro non sostengono delle spese per l'abitazione), fatta salva ogni possibile diversa valutazione da parte del giudice delegato (sulla base di novità o anche di elementi preesistenti ma successivamente acquisiti), si ritiene che la somma esclusa dalla liquidazione sia pari a € 2.400,00 al mese.

Per evitare disguidi con i datori di lavoro o comunque con i soggetti tenuti a un pagamento in favore dei signori [REDACTED] (ad esempio pagamenti da parte di costoro alla procedura e ai diretti interessati, eventualmente aumentati o diminuiti qualora la predetta somma dovesse cambiare) e assicurare che il provvedimento sia puntualmente eseguito anche in caso di una sua modifica, si può stabilire che l'INPS continui a erogare ai beneficiari l'assegno unico per dodici mensilità all'anno (attualmente € 917,00 al mese; l'eventuale eccedenza non dipendente dalla rivalutazione monetaria sarà versata al liquidatore) e che invece il datore di lavoro del signor [REDACTED] (e eventuali altri soggetti tenuti a dei pagamenti ai signori [REDACTED]) versi tutto il dovuto alla procedura; successivamente il liquidatore dovrà pagare mensilmente la somma di € (2.400,00 – 917,00 =) 1.483,00 ai ricorrenti, su un conto corrente o libretto (già esistenti o) appositamente aperti e (ovviamente) esclusi dalla liquidazione limitatamente agli importi versati dal liquidatore.

Si ribadisce dunque che tutte le entrate (attuali o future) dei due ricorrenti, tranne l'assegno unico dovuto dall'INPS, dovranno essere acquisite dal liquidatore, il quale successivamente dovrà eseguire il pagamento sopra previsto, con cadenza mensile.

Qualora per uno o più mesi vi siano pagamenti inferiori alla predetta soglia, il liquidatore dovrà versare ai due ricorrenti l'esatta somma ricevuta.

4.3.1. – Il giudice delegato, in base alla situazione concreta che si verrà a creare, potrà assicurare con propri provvedimenti più specifici che ai



creditori sia comunque "garantito" il credito come sopra determinato. Si potrà ad esempio prevedere che un altro dei debitori dei due ricorrenti effettui il pagamento periodico direttamente in favore di costoro; in tal caso la somma che il liquidatore dovrà pagare mensilmente sarà ridotta.

4.4. – L'esdebitazione nella liquidazione controllata opera alle condizioni di cui all'articolo 282 ccii. Per adesso dunque ci si limita a prendere atto dell'istanza dei debitori e a fornire nel dispositivo dei chiarimenti sulla disciplina che dovrà essere applicata.

5. – Può essere nominato liquidatore lo stesso o.c.c. a cui si è rivolto il debitore, non sussistendo motivi in contrario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede:

- 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] (nato a [REDACTED] (RC) il [REDACTED], c.f. [REDACTED]) e di [REDACTED] (nata a [REDACTED] (RC) il [REDACTED], c.f. [REDACTED]);
- 2) nomina giudice delegato il dottor Giuseppe Cardona;
- 3) nomina liquidatore il gestore già incaricato dall'o.c.c., cioè la dottoressa Nella FERRARO (c.f. [REDACTED]);
- 4) ordina ai debitori di depositare (se giuridicamente possibile) entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;
- 6) ordina la consegna e il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, compresa l'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED], avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 c. II ccii;
- 7) avverte che
 - dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
 - non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV ccii come di seguito indicati:
 - a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;



b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 142 ccii (riguardante lo spossessamento ai danni del debitore, la comprensione nella liquidazione anche dei beni pervenuti durante la procedura dedotte le passività e la possibilità di rinunciare ad acquisire i beni del debitore qualora i costi per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo), dell'articolo 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli articoli 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

8) stabilisce in ordine al limite di cui all'articolo 268 c. IV lett. b) ccii, che i debitori possano avere per le necessità familiari l'importo dell'assegno unico percepito dall'INPS e la somma di € 1.483,00 mensili per dodici mensilità; di conseguenza l'INPS potrà continuare a erogare l'assegno unico con le modalità già previste; la somma di € 1.483,00 (o quella inferiore, se il totale mensilmente ricevuto dalla procedura sia più basso) dovrà essere invece pagata dal liquidatore per tutta la durata della procedura (e fino all'eventuale esdebitazione), mediante versamento su un conto corrente o su un libretto (già esistenti o) appositamente aperti dai ricorrenti, i cui dati identificativi dovranno essere comunicati al liquidatore per consentire i pagamenti; il tutto facendo salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero cambiare significativamente le condizioni reddituali della famiglia, di cui i debitori e il nominato liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al giudice; anche le modalità dei pagamenti potranno mutare su disposizione del giudice delegato, a seconda dei casi concreti;

9) dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, le cessioni del quinto dello stipendio cessano la loro operatività e gli eventuali pagamenti in esecuzione di ordinanze di assegnazione sono inefficaci nei confronti della procedura; pertanto dispone che il datore di lavoro di [REDACTED] si astenga immediatamente dall'effettuare le trattenute per cessioni di quinto e per ordinanze di assegnazione, a



decorrere dalla predetta data;

10) avverte il debitore che ai sensi dell'articolo 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'articolo 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 280 ccii sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

11) dispone che il liquidatore

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – *bis* del d.lgs. n. 159/2011 come previsto dall'articolo 270 c. III ccii;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'articolo 272 ccii;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine nel fascicolo informatico per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
 - scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'articolo 273 ccii;
 - eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
 - provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'articolo 270 c. VI ccii;
 - riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
 - riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 280 e 282 c. II ccii ai fini dell'esdebitazione;
- 12) avverte il liquidatore che
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;



- si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;

13) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati di costoro, in particolare

- sulle unità immobiliari poste in [REDACTED] (cat. [REDACTED]), censite nel catasto fabbricati di [REDACTED] al foglio [REDACTED], particella [REDACTED] subalterni [REDACTED] (cat. [REDACTED]) e [REDACTED] (cat. [REDACTED]);
- sul motoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] di proprietà di [REDACTED];
- sull'autoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] di proprietà di [REDACTED];

14) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

Il giudice rel. ed est.
dott. Giuseppe Cardona

Il Presidente
dott. Andrea Amadei

